

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
 - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
 - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco"
 - A. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti, ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma esclusi per le ragioni citate al punto III:

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

- I. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi":
 - qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva,
 - le armi non da fuoco secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.
- II. Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie:
 - A. la parte introduttiva è abrogata.

A

ARMI DA FUOCO PROIBITE

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2. Le armi da fuoco automatiche;
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni;
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi;
6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 bis *(n.d.r. Categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017)*;
7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
 - a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;
 - b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi;
9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

B

ARMI DA FUOCO SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione;
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale;
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.

1. Armi da fuoco corte a ripetizione.
2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8".

C

ARMI DA FUOCO SOGGETTE A DICHIARAZIONE

1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6;
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7;
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7;
2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.
5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

D

ALTRE ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

La categoria D è abrogata.

B. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare parte.

B. Il punto B è abrogato.

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,

III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

- a) sono stati resi definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione;
- b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
- c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

- a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
- b) sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello comunitario, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui al presente punto.

Gli Stati membri adottano disposizioni in base alle quali un'autorità competente verifica le misure di disattivazione di cui al punto a) al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco la rendano irreversibilmente inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono di rilasciare un certificato o un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco, o l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile. La Commissione pubblica orientamenti comuni, seguendo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 2, sulle norme e le tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano irreversibilmente inutilizzabili.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.

IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per:

- a) " arma da fuoco corta " un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
- b) " arma da fuoco lunga " qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
- c) " arma automatica " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
- d) " arma semiautomatica " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
- e) " arma a ripetizione " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
- f) " arma a colpo singolo " un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata

IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per:

- a) " arma da fuoco corta " un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
- b) " arma da fuoco lunga " qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
- c) " arma automatica " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
- d) " arma semiautomatica " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
- e) " arma a ripetizione " un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
- f) " arma a colpo singolo " un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata

ALLEGATO I ALLA DIRETTIVA 91/477/CEE (TESTI A CONTRONTO)

Testo vigente prima del 14 settembre 2018 (come già emendato dalla Direttiva 2008/51/CE)

della canna;

g) "munizione a pallottole perforanti ": munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) "munizione a pallottole esplosive ": munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

i) "munizione a pallottole incendiarie ": munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.

Testo vigente a decorrere dal 14 settembre 2018, a seguito della Direttiva (UE) 853/2017

della canna;

g) "munizione a pallottole perforanti ": munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h) "munizione a pallottole esplosive ": munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

i) "munizione a pallottole incendiarie ": munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.